



LABOUR CONSULTING SRLTP

Società a Responsabilità Limitata tra Professionisti – c.s. 10.000 € i.v.
Iscrizione Ordine Consulenti del Lavoro di Reggio Emilia

Soci Fondatori

Dott.ssa Cristina Campani - Consulente del Lavoro
Dott. Matteo Marmioli - Consulente del Lavoro
Rag. Gino Scalabrini - Consulente del Lavoro

Partners di Studio

Dott.ssa Francesca Atzeni - Consulente del Lavoro
Paola Lavinia Chierici - Consulente del Lavoro
Dott.ssa Cristina Fantuzzi - Consulente del Lavoro

Via Pier Carlo Cadoppi, 14
42124 REGGIO EMILIA (RE)
Tel. 0522.927202 Fax 0522.230753

Borgo della Salnitrrara, 3
43121 PARMA (PR)
Tel. 0521.941760 Fax 0521.942176

P.I. 02735450351
Mail labour@labourconsulting.com
Pec labourconsulting@legalmail.it
Web www.labourconsulting.com

**Ai Clienti in indirizzo
Loro sedi**

Parma-Reggio Emilia, 29 aprile 2020.

Oggetto: DPCM 26.4.2020 Avvio FASE2 – Settori merceologici che potranno aprire e misure di Prevenzione e Sicurezza sul lavoro in tempi di Covid19.

Come abbiamo avuto modo di anticiparvi il 6 e il 22.4.2020, l'attenzione alle misure di sicurezza sul lavoro in tempi di Covid19 è stata rafforzata. Con il D.P.C.M. del 26 aprile 2020, il Governo ha dato il via alla FASE2 (dal 4.5.2020 in genere e dal 27.4.2020 per le predisposizioni dei luoghi di lavoro) permettendo la riapertura di svariate attività (si veda allegato 1, 2, 3), ma richiedendo la massima attenzione agli aspetti di prevenzione e sicurezza nella vita sociale e sul lavoro. In particolare gli aspetti della sicurezza sul lavoro sono stati da ultimo ripresi sia dall'INAIL con un documento tecnico del 24.4.2020 che dal nuovo accordo sulle misure di contenimento della diffusione del coronavirus in tutti i luoghi di lavoro (Protocollo firmato dalle parti sociali il 24.4.2020).

Sotto offriamo una sintesi degli aspetti di maggiore importanza per i ns. Clienti e che comportano variazioni rispetto al precedente regime di contenimento del contagio:

Art. 1) Spostamenti. Ci si può spostare all'interno della Regione ma motivi di lavoro, urgenze, motivi di salute, visite ai congiunti (sulla definizione di congiunti consigliamo prudenza perché sarebbe stato preferibile richiamare specificamente i famigliari cioè il coniuge, i figli e i discendenti dei figli, i genitori, i generi e le nuore, i suoceri, i fratelli e le sorelle, i nonni), purché «venga rispettato il divieto di assembramento» e «il divieto interpersonale di almeno un metro», e «vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie».

Lo spostamento tra REGIONI DIVERSE è consentito solo per lavoro, per motivi di assoluta urgenza e salute.

Rimane l'obbligo di giustificare lo spostamento e sono sempre vietati sia in luoghi pubbliche che privati, gli assembramenti.

E' consentito «svolgere individualmente o con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti attività sportiva o attività motoria, purché nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività», ma «l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici», «è condizionato al rigoroso rispetto» del divieto di assembramento e «della distanza di sicurezza interpersonale di un metro». Le aree attrezzate per il gioco dei bambini restano comunque chiuse; i sindaci potranno disporre temporanee chiusure di specifiche aree in cui non è possibile assicurare il rispetto della distanza di sicurezza e del divieto di assembramento.

ART. 2 Misure per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali. Sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali salvo quelle, dal 4.5.2020, di cui all'allegato 3 del DPCM 26.4.2020 (le attività sospese possono proseguire con modalità in remoto come lo smart working) e quelle elencate nell'art. 2 del medesimo DPCM. Le imprese che possono operare sono comunque tenute a rispettare i vari protocolli per il contrasto e contenimento del Covid19 (allegati 6-7-8 del DPCM). Rimane possibile, per le attività sospese e previa comunicazione al Prefetto, svolgere attività di spedizione e ricezione merce, manutenzioni e attività conservative, gestione dei pagamenti, vigilanza, pulizia e sanificazione. Dal 27.4.2020 le imprese in procinto di ripartire potranno predisporre per la gestione dei lavoratori secondo le regole dei protocolli cit.

E' bene evidenziare che, il mancato rispetto delle regole di sicurezza (in particolare quelle dettate dal Protocollo del 24.4.2020) può portare anche alla chiusura dei locali aziendali sino all'adozione delle misure di prevenzione e sicurezza previste.

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - MISURE DI CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS IN TUTTI I LUOGHI DI LAVORO (PROTOCOLLO DEL 24.4.2020) – sintesi.

Come abbiamo già detto, riteniamo importante sollecitare un'attenta e puntuale applicazione dell'accordo sulle misure di contenimento della diffusione del coronavirus in tutti i luoghi di lavoro (Protocollo firmato il 24.4.2020). Il protocollo, condiviso dalle parti, contiene indicazioni operative per le aziende, al fine di attuare in modo uniforme su tutto il territorio nazionale le prescrizioni del legislatore e dell'Autorità sanitaria.

Il protocollo cit. prevede che i datori di lavoro, nelle attività di produzione (ma si ritiene che vadano considerate tutte le attività produttive in senso ampio, quindi anche i servizi, il commercio, ecc.), attuino: il massimo utilizzo del lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza; incentivino ferie e congedi retribuiti, sospendano le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione; assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, adottino strumenti di protezione individuale; incentivino operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro; limitino al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentino l'accesso agli spazi comuni, ecc. . Si ritiene anche di suggerire di valutare con i vs. consulenti della sicurezza il possibile aggiornamento del DVR aziendale (DVR da aggiornare certamente qualora il rischio biologico sia un rischio di natura professionale già presente nel contesto espositivo dell'azienda). Lo specifico obbligo di aggiornamento e integrazione del Documento di Valutazione dei Rischi di cui all'art. 28 del decreto 81/08 suddetto in relazione al COVID19, è certamente subvalente rispetto alla normativa speciale emanata in via d'urgenza a tutela dell'incolumità pubblica e della salute della collettività) ma rimane il documento che il datore di lavoro stila per valutare il rischio lavorativo e anche L'INAIL nel suo Documento Tecnico del 24.4.2020 a pag 11 ne richiama la necessità. E' evidente che, i datori di lavoro che avessero appalti interni in corso, dovranno certamente lavorare congiuntamente agli appaltatori alla suddetta integrazione del DVR da covid19 e conseguentemente ad integrare anche il DUVRI.

Tornando al protocollo del 24.4.2020, sono state inoltre previste particolari e stringenti misure di prevenzione tra le quali rilevano (in sintesi):

- 1) l'informazione mirata a tutti i lavoratori¹ ed a chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliant informativi riguardanti le misure anti "Covid19";
- 2) il divieto di accesso a personale esterno (clienti e fornitori) o a personale interno che sia stato esposto al possibile contagio o che abbia temperatura corporea oltre 37,5° (il datore di lavoro, ad avviso di chi scrive, deve provare la temperatura corporea all'ingresso utilizzando termoscanner) e prevedere procedure restrittive per clienti/fornitori/autotrasportatori, ecc.;
- 3) la pulizia e sanificazione in azienda, l'azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago e garantisce la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi (nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione). Occorre garantire la pulizia a fine turno;
- 4) precauzioni igieniche personali, è fatto obbligo alle persone presenti in azienda di adottare tutte le precauzioni igieniche necessarie, in particolare per la disinfezione delle mani (con idonei mezzi detergenti per le mani);
- 5) l'adozione di dispositivi di protezione individuale, i datori di lavoro dovranno disporre l'adozione di mascherine protettive la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall'autorità sanitaria e la messa a disposizione dell'apposito liquido detergente (qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l'uso delle

¹ le informazioni riguardano:

- l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria

- la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio

- l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene)

- l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti

L'azienda fornisce una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio.

- mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie;
- 6) l'ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all'infezione da COVID 19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza;
 - 7) la gestione spazi comuni (mensa, spogliatoi, aree fumatori, distributori di bevande e/o snack...) l'accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano e la sanificazione sistematica degli stessi;
 - 8) l'organizzazione aziendale (turnazione, trasferte e smart work, rimodulazione dei livelli produttivi), è necessario adottare misure organizzative atte a prevenire il contagio quali la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart working, rimodulazione dei livelli produttivi anche con organizzazione di idonei turni di lavoro atti ad alleggerire la compresenza, non effettuare trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, evitare spostamenti interni all'azienda, riunioni o altre occasioni di assembramento, favorire orari di ingresso/uscita scaglionati e dedicare una via di ingresso e uscita dai locali separate (posizionando dispenser di gel igienizzante per le mani e, si consiglia, di spray disinfettante, sui posti di lavoro);
 - 9) la gestione di una persona sintomatica in azienda. Dovranno essere momentaneamente isolate e fornite di mascherine. Non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni. E' fatto obbligo di segnalazione all'autorità competente ed ai servizi dedicati della situazione con valutazione e allontanamento di casi sospetti che abbiano avuto contatti stretti con la persona sintomatica;
 - 10) le visite mediche e coinvolgimenti del Medico Competente, del Datore di Lavoro, del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Rappresentante del lavoratore per la sicurezza, la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale ed anzi è richiesto alle figure indicate di collaborare strettamente al fine di valutare e adottare tutte le ulteriori misure ritenute utili al contenimento del contagio da Covid19.

Si segnala che si dovrà costituire in azienda un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali (se presenti) e del RLS (se non presente si farà riferimento al RLST). Laddove, per la particolare tipologia di impresa e per il sistema delle relazioni sindacali, non si desse luogo alla costituzione di comitati aziendali, verrà istituito un Comitato Territoriale composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali.

Misure in atto per le Farmacie: le attività di assistenza sanitaria, rientrano in un livello di rischio alto in relazione alla diffusione del Covid19. Lo ha stabilito l'Inail nel Rapporto approvato dal Comitato tecnico scientifico della Protezione Civile. E' quindi necessario adottare una serie di azioni (come quelle evidenziate nelle ns. precedenti NL) tra le quali l'integrazione del documento di valutazione dei rischi (Dvr) e la consultazione del medico competente (nelle Farmacie ove il medico non sia stato nominato o non sia presente per assenza dell'obbligo di effettuare visite preventive e periodiche di idoneità al lavoro) andrebbe valutata la nomina di un medico competente ad hoc o soluzioni alternative come il coinvolgimento delle strutture territoriali dell'ASL - medicina sul lavoro, al fine di gestire le visite dei collaboratori di Farmacia (anche a richiesta dei lavoratori), effettuando in particolare le riammissioni in servizio di coloro che siano stati contagiati (post verifica tampone negativo e visita medica di idoneità).

La presente comunicazione in sintesi e non esaustiva, ha la finalità di informare e sensibilizzare tutti i Clienti in merito alla necessità di gestire gli adempimenti connessi alle nuove misure di prevenzione succitate così da garantire i massimi livelli di sicurezza per i propri collaboratori ed evitare pesanti conseguenze sanzionatorie in caso di inadempienza. Pertanto, si invitano tutte le Aziende in indirizzo, qualora ciò non sia ancora avvenuto, a prendere contatti con i propri consulenti in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro se esterni nonché con i propri medici competenti (se nominati) nel più breve tempo possibile, al fine di indirizzare le attività ed azioni organizzative di adeguamento richieste.

In caso di necessità e di specifica richiesta in tal senso, lo scrivente Studio potrà segnalare contatti di Professionisti specializzati della materia con i quali potrete valutare autonomamente il percorso di allineamento al Protocollo del 24.4.2020 (che si allega per opportuno approfondimento). I professionisti di Studio rimangono a disposizione per ulteriori approfondimenti.

Cordiali saluti.

Labour Consulting Srltp

Allegati: - DPCM 26.4.2020 (compresi allegati - Protocolli Sicurezza Covid19 ed codici Ateco autorizzati alla ripartenza nella FASE2);

- Documento Tecnico INAIL 24.4.2020.